

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 13/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente stipulava, nel mese di settembre 2008, un contratto di finanziamento con l'intermediario convenuto per l'acquisto di un'autovettura che sarebbe stata utilizzata dal coniuge, il quale non poteva divenire titolare del prestito in quanto iscritto al registro dei "cattivi pagatori". Il finanziamento veniva dunque stipulato a nome del ricorrente, con la rassicurazione da parte del concessionario che il suddetto coniuge sarebbe comunque comparso nel contratto come coobbligato.

A seguito di separazione consensuale, il ricorrente contattava l'intermediario per ottenere la ristrutturazione del finanziamento, date le gravi difficoltà economiche per il pagamento della rata a cui l'ex coniuge non contribuiva, peraltro contravvenendo a quanto disposto dal decreto di omologa della separazione.

Nonostante il mancato pagamento delle rate, nel mese di novembre 2010 l'ex coniuge del ricorrente, divenuto intestatario esclusivo dell'autovettura, avrebbe provveduto alla vendita o cessione della stessa in cambio di altra autovettura presso la medesima concessionaria.

Il ricorrente, intanto, maturava un debito nei confronti dell'intermediario resistente pari all'importo di tre rate (per un importo di euro 496,23), per il cui pagamento veniva incaricata una società di recupero crediti. Avendo fatto presente di non poter corrispondere la somma richiesta e di non essere per giunta in possesso dell'autovettura, il ricorrente (anche per evitare il sequestro della



vettura che gli sarebbe stato prospettato dai funzionari della società di recupero crediti) accettava di concludere un piano di rientro, con la sottoscrizione di ventiquattro effetti cambiari dal valore di euro 274,94 ciascuno (dal 15 agosto 2011 al 15 luglio 2013), per un totale di euro 5.285,56.

Successivamente, il ricorrente chiedeva all'odierno resistente copia di tutta la documentazione relativa al finanziamento, ottenendo tuttavia solo copia del documento di sintesi, dal quale apprendeva circostanze asseritamente ignote, quali l'assenza di indicazione di coobbligati al finanziamento, l'indicazione di una casa di proprietà anziché in locazione, l'acquisto di un'autovettura usata e non nuova, la mancanza di chiarezza circa l'importo totale del finanziamento.

Pertanto nel mese di maggio 2012 – nell'approssimarsi della scadenza del primo effetto cambiario – contattava nuovamente l'intermediario convenuto, il quale comunicava che avrebbe potuto pagare il debito residuo mediante bollettini postali, peraltro mai ricevuti.

Non avendo ottenuto alcun utile riscontro al fine della definizione della pratica, il ricorrente – per il tramite di un legale di fiducia – adiva questo Arbitro, rilevando opacità e lacunosità nella documentazione in suo possesso e lamentando la mancata consegna del contratto di finanziamento sottoscritto, più volte richiesta.

Chiedeva, dunque, la sospensione della pratica in vista di necessarie ed urgenti controlli; un accertamento sull'intera operazione di finanziamento per verificarne la legittimità e la validità (poiché – contrariamente a quanto risultava dal contratto – non v'erano beni a garanzia e non era stata stipulata polizza assicurativa); un accertamento sulla legittimità dell'operato della società di recupero crediti e sul piano di rientro con sottoscrizione cambiali a fronte di un importo insoluto di cui non v'era esatta quantificazione; l'adozione di provvedimenti sanzionatori utili a danno della resistente e della società di recupero crediti; il ricalcolo delle somme dovute e, ove emergesse dall'istruttoria, il rimborso di quanto pagato in eccedenza.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto precisava che con il contratto de quo il ricorrente avesse richiesto ed ottenuto un finanziamento per l'importo complessivo di euro 14.600,00 per l'acquisto di un'autovettura del costo di euro 24.600,00 presso una concessionaria convenzionata. Il contratto prevedeva il rimborso della somma di euro 15.581,25 mediante versamento di sessanta rate mensili da euro 320,26 cadauna. Nel 2009, dopo il pagamento delle prime rate, si registravano degli insoluti RID, pertanto al ricorrente veniva proposta una ristrutturazione del piano di ammortamento, mediante abbassamento dell'importo della rata mensile ad euro 165,41 ed aumento del numero delle rate da sessanta a centoventi: ristrutturazione alla quale il resistente aderiva.

Ciò nonostante, perdurando gli insoluti, l'intermediario conferiva incarico ad una società per il recupero del credito, con la quale il ricorrente sottoscriveva un piano di rientro "cambializzato" con decorrenza dal mese di agosto 2011 al mese di luglio 2013.

Ciò nonostante il debito non veniva saldato, tanto che con comunicazione del mese di dicembre 2013, si informava il ricorrente dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 10.470,41.

In merito alle doglianze del ricorrente circa la mancata ricezione della documentazione relativa al finanziamento, parte resistente evidenziava come nel contratto risultasse debitamente apposta la sottoscrizione del cliente nella sezione relativa all'attestazione di ricezione di copia integrale della documentazione contrattuale, da cui emergeva chiaramente l'assenza del coobbligato.

Precisava inoltre che il finanziamento beneficiasse della copertura assicurativa richiesta in fase di stipula e che risultassero pienamente documentati i ritardi nei pagamenti delle rate ed il saldo residuo ancora dovuto dal ricorrente; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni del convenuto replicava il ricorrente, sempre per il tramite del legale di fiducia, il quale rilevava che l'intermediario si fosse nuovamente sottratto al dovere di indicare con chiarezza le condizioni economiche del finanziamento, senza inviare alcuna "relazione dettagliata circa il reale andamento e la reale gestione del prestito". Inoltre, evidenziava l'assenza di qualsivoglia documentazione relativa alla polizza assicurativa, al trasferimento del credito alle varie società di recupero e, soprattutto, alla sottoscrizione delle cambiali, che sarebbe avvenuta in maniera del tutto incauta senza "che le venisse specificato di dovere, in parallelo alle cambiali, provvedere al pagamento dei bollettini".

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio, invero in maniera non propriamente rigorosa, è relativa alla correttezza del comportamento nonché alla trasparenza delle condizioni contrattuali relative ad un finanziamento concluso per l'acquisto di un'autovettura.

Mette conto rilevare in premessa che il finanziamento de quo prevedesse, oltre alla concessione della somma effettivamente erogata, anche la concessione di una linea di credito ad uso rotativo.

Ciò chiarito sul piano negoziale, il ricorrente ha richiesto un generico accertamento sulla condotta dell'intermediario convenuto (oltre che della società cui questi ha conferito il mandato per il recupero dei crediti rivenienti dell'operazione) nonché sulla validità delle condizioni economiche e contrattuali risultanti dal finanziamento originario oltre che dagli accordi successivamente intervenuti, dapprima per la ristrutturazione del debito e successivamente per un nuovo piano di pagamento.

Accertamento che sarebbe finalizzato ad un ricalcolo delle somme effettivamente dovute dal ricorrente e, del caso, per l'emissione di "provvedimenti sanzionatori" a carico dell'intermediario (e della società di recupero crediti che pure non è parte del presente procedimento) ivi compreso un eventuale rimborso delle somme versate in eccedenza.

Una corretta interpretazione di tale domanda, formulata in maniera alquanto confusa ed incerta sotto il profilo giuridico, porta il Collegio a ritenere che il ricorrente abbia inteso richiedere a questo Arbitro lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, tesa essenzialmente alla verifica della correttezza dell'operato dell'intermediario ed alla ricostruzione del "reale andamento" e della "reale gestione del prestito"; accertamento in relazione al quale la richiesta dell'emissione di non meglio specificati provvedimenti sanzionatori, tra cui il rimborso di somme versate in eccedenza, appare del tutto eventuale, stante peraltro l'espressa riserva di azione in sede giudiziale della richiesta del risarcimento dei danni.

Orbene, come il Collegio ha già avuto modo di precisare in fattispecie analoghe, la domanda rivolta a questo Arbitro, in relazione al riconoscimento della sussistenza in capo al ricorrente di un diritto o, in ogni caso, di una situazione giuridica meritevole di tutela, "postula un'affermazione univoca, una pretesa che si assume insoddisfatta, certo non la manifestazione di un dubbio o la rappresentazione di una mera esigenza conoscitiva o consulenziale senza un chiaro addebito della ragione donde l'incertezza nella relazione intersoggettiva è mossa. Non è perciò consentito adire l'Arbitro per ricevere conforto del dubbio senza la rappresentazione di un fatto costitutivo rispetto al quale il Collegio possa svolgere la verifica di fondatezza su base documentale alla quale è chiamato dalla disciplina applicabile" (cfr. dec. n. 1527/2012; cfr. pure, in termini, dec. n. 352/2011; Collegio di Milano, dec. n. 644/2010; Collegio di Roma, dec. n. 1685/2011).

Nel caso di specie, pertanto, il ricorso appare manifestamente infondato non soltanto perché teso a chiedere un accertamento di natura esplorativa, ma anche perché finalizzato comunque all'adozione di provvedimenti sanzionatori (non meglio specificati), che esorbitano dalla competenza di questo Arbitro, essendo gli stessi eventualmente connessi con l'esercizio dei poteri di vigilanza rimessi in capo alla banca d'Italia.

Ad ogni modo, dall'esame della documentazione versata da entrambe le parti emerge che al momento della conclusione del contratto di finanziamento il ricorrente abbia dichiarato, mediante apposita sottoscrizione, di aver ricevuto copia dell'intera documentazione contrattuale, dovendosi così ritenere che questi sia in possesso della stessa. Né al contrario, possono rilevare le ulteriori circostanze di fatto dedotte, peraltro sprovviste di alcun riscontro probatorio.

Sempre dalla lettura del contratto de quo, risulta che il ricorrente abbia aderito al programma assicurativo indicato nel prospetto contabile, sottoscrivendo l'apposita sezione relativa alle condizioni assicurative.

Circa la mancata allegazione del nuovo piano finanziario a seguito della concordata ristrutturazione del debito, lo stesso ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione di accettazione della stessa, in data 13 novembre 2009, dovendosi così ritenere che fosse a conoscenza delle condizioni economiche previste dal relativo documento di sintesi (in atti).

D'altro canto, risulta documentalmente provato dai numerosi estratti conto periodicamente inviati al ricorrente, lo stato dei pagamenti, il tasso d'interesse applicato nonché il debito residuo, non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

potendosi quindi ritenere che vi sia alcuna opacità in merito al trattamento economico connesso all'operazione di finanziamento.

Anche con riferimento alle cambiali sottoscritte con la società di recupero crediti, v'è prova documentale relativa alla circostanza che detti effetti siano stati sottoscritti al fine di ripianare gli insoluti RID medio tempore verificatisi.

Coerentemente con le condizioni riportate nella documentazione contrattuale ed in ragione delle morosità nelle quali il ricorrente è incorso, questi è decaduto dal beneficio del termine con la conseguente intimazione al pagamento della somma complessiva di euro 10.470,41 (di cui euro 1.120,00 per rate scadute e non pagate; euro 9.283,21 per debito residuo ed euro 67,20 per spese); pertanto, non pare sussistere alcun fondamento relativo alle doglianze avanzate dal ricorrente.

In limine il Collegio rileva che alcun accertamento sulla condotta della società di recupero crediti può essere compiuta, sia perché essa non è stata coinvolta nel presente procedimento, sia perché si tratta di un soggetto che non rientra nella definizione di "intermediario", che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari attribuiscono esclusivamente a "le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento" (cfr. Sez. I, par. 4).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO